

**TRIBUNALE DI BOLOGNA****SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nel **procedimento sommario di cognizione** ex art. 702 bis c.p.c. n. **3256/23 R.G.** promosso da

SOCIETA' **S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. con SEDE
A

- ATTRICE

contro

HERA COMM S.P.A. (C.F. già Hera Comm s.r.l., con sede a Imola (BO) (avv.

- CONVENUTA

ORDINANZA

(art. 702 ter c.p.c.)

1.

Viene in decisione, all'esito di istruttoria documentale, il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso con ricorso depositato il 28 febbraio 2023 dalla società Società a responsabilità limitata in liquidazione al fine di ottenere (per le ragioni desumibili dai precedenti della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione menzionati nel ricorso stesso), come già richiesto con atto di diffida via PEC 20 marzo 2020 (doc. 2), la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica negli anni 2010 e 2011, come meglio illustrato alle pagine 15-16 del ricorso, per complessivi **euro 5.143,11** (v. sub doc. 1 e 9 le fatture e sub doc. 9 gli estratti conto, nonché alle pagine 15-16 dell'atto introduttivo i non contestati conteggi relativi alle addizionali), nel corso dell'esecuzione del rapporto di somministrazione di energia elettrica risalente nel tempo (v. nel ricorso e nella documentazione prodotta i dati relativi all'utenza intestata intestato all'attrice).

Si richiamano le conclusioni formulate dalla ricorrente: *«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il disposto, così come interpretato dalla CGUE, della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE ed ancor prima con la Direttiva n. 92/12/CEE,*

- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;

- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società SOCIETA' S.R.L. a favore di HERA COMM S.r.l., non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e



condannare HERA COMM S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a SOCIETA' S.R.L. IN LIQUIDAZIONE la somma di € 5.143,11, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio.»

2.

Si rimanda integralmente all'atto introduttivo così come agli scritti difensivi successivamente depositati.

3.

Costituitasi il 30 maggio 2023 in vista della prima udienza 13 giugno 2023, **Hera Comm s.p.a.** già Hera Comm s.r.l. ha chiesto il rigetto del ricorso sulla base dei plurimi profili di infondatezza illustrati nella comparsa di costituzione, contestando *an* e *quantun* della pretesa creditoria.

Si rimanda alla comparsa di costituzione.

4.

Il processo è stato istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti.

5.

Si richiamano gli scritti difensivi depositati in corso di causa.

6.

Non vi è contestazione sui fatti storici posti a fondamento della domanda.

In particolare la convenuta non ha tempestivamente e specificatamente contestato i pagamenti allegati dall'attrice, né lo aveva fatto prima del giudizio nel corso del rapporto contrattuale (pacificamente protrattosi nel tempo) e neppure dopo le richieste di rimborso stragiudiziale. Ad ogni modo, si rimanda alle contabili, agli estratti conto e ai documenti prodotti dalla ricorrente.

Sostiene la convenuta, in subordine, che prima del 31 marzo 2010 non sussista il diritto al rimborso dell'addizionale addebitata nelle fatture e che pertanto al più sarebbe dovuta alla ricorrente la minor somma di euro 4.483,13, come da prospetto a pagina 31 della comparsa di risposta: ma tale argomento difensivo è infondato, dovendosi fare riferimento alla date degli effettivi pagamenti e i primi due (di euro 303,40 e 356,58) come pacifico e documentalmente provato sono entrambi stati eseguiti dopo il 31 marzo 2010.

La causa ha ad oggetto, essenzialmente, questioni di diritto.

7.

La ricorrente chiede la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica in relazione alle bollette prodotte in atti.



La domanda così proposta dalla ricorrente quale consumatore finale nei confronti del fornitore rientra appunto nello schema della ripetizione dell'indebito (da ultimo, e per tutte, v. **Cass, sez. tributaria, ord. 25 ottobre 2022, n. 31609**, par.1.2.).

8.

Il ricorso è fondato, come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale.

9.

La direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, nello stabilire il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo, fra gli altri, dei prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE, ha previsto all'art. 1, paragrafo 2, che *<<Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.>>*.

Secondo l'art. 48 della direttiva, *<<1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 10 gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva [...]>>*.

A decorrere dal 1 gennaio 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata soppressa (art. 18, comma 5, d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68: *<<5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito>>*; l'art. 6, d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla l. 27 gennaio 1989, n. 20, è stato abrogato dall'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, *<<[a] decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE>>*; gli artt. 52, 56 e 60, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 sono stati modificati dall'art. 1, d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26).

10.

Le disposizioni di diritto interno in forza delle quali sono state applicate le addizionali provinciali alle accise sul consumo di energia elettrica vanno disapplicate perché in contrasto col diritto dell'Unione europea così come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.



In proposito, occorre fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità.

10.1.

Come ribadito, fra le altre, da **Cass., sez. tributaria, ord. 25 ottobre 2022, n. 31614**, l'«ormai consolidato orientamento» della corte di legittimità (il richiamo è fatto a Cass., 4 giugno 2019, n. 15198 e Cass., 23 ottobre 2019, n. 27101), «che non v'è ragione di modificare», è nel senso che «In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime».

Negli stessi termini, la coeva **Cass., sez. tributaria, 25 ottobre 2022, n. 31616**.

10.2.

Si veda altresì **Cass. sez. VI-5, ord. 25 marzo 2021, n. 8399**:

«1.1 [...], secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte Giust., 27 febbraio 2014, C82/12, Transportes Jordi Besora, punto 22; Corte Giust., 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 - 36; Corte Giust., 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss.), dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 28 ottobre 1988 n. 511, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 gennaio 1989 n. 20, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (ex plurimis: Cass., Sez. 5[^], 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. 5[^], 23 ottobre 2019, n. 27101). Tanto in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto eurounitario fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o 3 incompatibili con essa (ex plurimis: Cass., Sez. 5[^], 10 agosto 2016, n. 16923; Cass., Sez. 5[^], 31 ottobre 2018, n. 27822;).

1.2 Il che comporta che le imposte addizionali per cui vi è controversia non siano dovute. [...]>>.

10.3.

Analogamente, **Cass., sez. VI-5, ord. 23 marzo 2021, n. 8119**:

«3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione della direttiva CE 2018/118 affermando che è consentito a ciascuno Stato membro imporre le accise purché destinate a una finalità specifica. Deduce che l'articolo 6 del DL 511/1988, come modificato dal D.lgs. 26/2007 introduce una addizione compatibile con la direttiva CE poiché in questo caso la finalità a cui è destinata l'accisa è garantire la concreta realizzazione



e il funzionamento del nuovo sistema delle autonomie locali le cui attribuzioni e competenze erano state ampliate dalla riforma della titolo V della Costituzione.

Il motivo è infondato. Questa Corte si è già pronunciata sul tema, peraltro tra le stesse parti, affermando che in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (Cass. 15198/2019, tra le stesse parti).

Ciò in conformità al diritto eurounitario secondo il quale una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, consumo già colpito dalle accise armonizzate, è possibile, a termini dei paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2008/118/CE, ove tale imposizione aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 - 36; analogamente Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss.; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 22).

Il giudice d'appello si è attenuto a questi principi e pertanto il ricorso è da respingere.

In ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti.>>

10.4.

In relazione ad una richiesta di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata nel periodo gennaio 2010-dicembre 2011, richiesta formulata <<ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. accise) con istanza del 29 dicembre 2011 per le annualità 2010 e 2011 sul presupposto dell'incompatibilità dell'imposta con la direttiva n. 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 (art. 1, par. 2) e negato dall'amministrazione per ritenuta legittimità della normativa nazionale sull'addizionale in questione in quanto compatibile con la disciplina comunitaria>>, dopo aver premesso che si era ormai formato il giudicato interno sulla questione (non riproposta davanti al giudice di appello) relativa alla legittimazione della società commerciale, avente veste di consumatore finale, a chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria, **Cass., sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22343** con ampia motivazione ha così statuito:

<<7.1. L'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE afferma che «I prodotti di cui al paragrafo 1», tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta».

Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, nella specie applicabile *ratione temporis*, per la quale «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie



applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».

7.2. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente 4 (si v., con ulteriori richiami giurisprudenziali, C.G.U.E., 5 marzo 2015, in causa C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 2008/118/CE; C.G.U.E., 25 luglio 2018, in causa C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 92/12/CEE): 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C_437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).

La già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» (la sentenza richiama, altresì, C.G.U.E., 27 febbraio 2014, cit., punto 30; C.G.U.E., 5 marzo 2015, cit., punto 41). Peraltro, «un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese» (viene richiamata ancora una volta C.G.U.E., 27 febbraio 2014, cit., punto 29).

7.3. La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse «sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica» (comma 3).

La direttiva 2008/118/CE è stata invece recepita dallo Stato italiano con d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. a far data dal 10 aprile 2010, con effetti peraltro non immediatamente incidenti sul presente giudizio.

Successivamente, con decorrenza 10 gennaio 2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal 10 aprile 2012, l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 è stato abrogato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

7.4. Da tale ricognizione normativa si evince, con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso (gennaio 2010-dicembre 2011), che: a) esse sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, essendo legittime in relazione all'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE e, quindi, all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE; b) è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono diverse dalle accise, alle quali possono essere aggiunte nel rispetto di condizioni predeterminate.



7.5. Come specificato più sopra, al punto 7.2, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.

Orbene, sotto il primo profilo l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.

7.6. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.

Giova inoltre osservare che altrettanto deve dirsi per quanto riguarda i riferimenti all'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, all'art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.) ovvero all'art. 19 T.U.E.L.: le indicazioni che si traggono da tali norme sono infatti del tutto generiche e non in grado di distinguere la finalità specifica cui l'addizionale provinciale intende soddisfare.

Ancora, la circostanza che in tema di bilancio degli enti locali non sia possibile destinare o vincolare a spese analiticamente individuate i proventi dell'addizionale, da un lato, non giustifica la violazione del diritto unionale e, dall'altro, non impedisce al legislatore di individuare una finalità specifica che i proventi dell'addizionale debbano soddisfare, indipendentemente dalla diretta correlazione tra entrata e spesa in sede di bilancio.

Nemmeno è possibile trarre argomenti dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. con modif. nella legge 26 febbraio 2011, n. 10 (norma, peraltro, introdotta solo in sede di conversione e con decorrenza 27 febbraio 2011), e ritenere che le addizionali provinciali sull'energia elettrica vadano a copertura dei «costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti»: la disposizione richiamata si esprime in termini potenziali (la gestione dei rifiuti «può essere assicurata») e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha affatto provato che detta addizionale sia stata, nel caso di specie, effettivamente destinata alla copertura di quei costi.

Infine, la sentenza impugnata non dà alcun rilievo interpretativo all'intervenuta abrogazione dell'addizionale provinciale da parte dell'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, ragione per cui il richiamo del menzionato decreto da parte della difesa erariale si rivela ultroneo.

7.7. Ne consegue che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte cost., 8 giugno 1984, n.



170 e successive; C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C-103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458).

8. Le imposte addizionali in questione non sono dunque dovute, con conseguente fondatezza del ricorso, dovendosi pertanto affermare il seguente principio di diritto: «l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile *ratione temporis*, successiva alle modifiche 8 introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17».

10. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev'essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. con l'accoglimento dell'originario ricorso di Italcementi. La sostanziale novità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.>>.

10.5.

Si richiama infine la massima di **Cass., sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198** («In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime>>), decisione alla quale si è conformata **Cass., sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101**).

10.6.

Proprio in ragione del costante e coerente orientamento della corte di legittimità, con **ordinanza 10 maggio 2023 n. 4 la Prima Presidente della Corte di Cassazione**, visto l'art. 363-bis c.p.c., ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Verona con ordinanza 4 aprile 2023.

11.

In conclusione, la domanda di ripetizione dell'indebito è fondata.

12.

La convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma di **euro 5.143,11**, oltre interessi ex art. 1224 c.c. dalla messa in mora (20 marzo 2020), attesa la buona fede dell'*accipiens* (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; Cass., sez. I, ord. 14 dicembre 2022, n. 36595; Cass., sez. I, ord. 26 ottobre 2020, n. 23448), ed ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (Cass., sez. III, ord. 3 gennaio 2023, n. 61) e dunque dal 28 febbraio 2023, data di deposito del ricorso (Cass., sez. III, ord. 14 maggio 2021, n. 13145), sino al saldo.

13.

Si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese processuali, in considerazione della peculiarità del caso di specie, del solo recente consolidarsi di un orientamento di legittimità, sia pur nell'ambito della giustizia tributaria, e delle differenti soluzioni tuttora accolte dai giudici di merito, benché maggioritario appaia l'orientamento



qui seguito (v. le decisioni prodotte dall'una e dall'altra parte e quelle reperibili riviste, anche elettroniche, e nelle banche dati), mentre sono pendenti le questioni sollevate davanti alla Corte costituzionale (reg. ord. n. 102/2021, in G.U., 1a serie speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 14 luglio 2021; reg. ord. n. 20/2022, in G.U., 1a serie speciale - Corte Costituzionale n. 11 del 16 marzo -2022) e alla Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-316/22).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- **condanna** la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 5.143,11 oltre interessi ex art. 1224 c.c. dal 20 marzo 2020 ed ex 1284 c.c. dalla domanda giudiziale, sino al saldo;

- **dichiara** interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Si comunichi

Bologna, 30 giugno 2023

Il giudice

Antonio Costanzo

